COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2024
COM(2024) 485 final

2024/0268 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea (UE) in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame (*Joint Monitoring and Review Committee* - "JMRC") nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana ("Guyana") sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'UE ("accordo") per quanto riguarda l'elaborazione del regolamento interno del JMRC e le procedure operative per l'arbitrato.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo volontario di partenariato tra l'UE e la Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'UE

L'obiettivo dell'accordo è garantire che tutto il legno e tutti i prodotti derivati contemplati dall'accordo e importati dalla Guyana nell'UE siano stati prodotti legalmente. A tal fine, l'accordo istituisce un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (*Forest Law Enforcement Governance and Trade* - "FLEGT") comprendente procedure e requisiti per verificare e attestare mediante licenze FLEGT la legalità dei prodotti interessati.

L'accordo è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2023/904 del Consiglio[1] ed è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

2.2. Comitato congiunto di monitoraggio e riesame

Il JMRC è istituito conformemente all'articolo 20 e all'allegato X, punto 1, dell'accordo non solo per contribuire alla gestione, al monitoraggio e al riesame dell'accordo, ma anche per gestire l'audit indipendente, il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. Il JMRC è copresieduto da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Guyana e delibera per consenso. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE e come indicato all'articolo 3 della decisione (UE) 2023/904 del Consiglio, l'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al JMRC. Le funzioni specifiche di quest'ultimo sono definite in dettaglio nell'allegato X dell'accordo.

Il JMRC svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno che deve elaborare e adottare, come stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo.

2.3. Procedure operative per l'arbitrato

Le parti devono adoperarsi per comporre eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo mediante consultazioni e, se necessario, mediazione. Qualora non riescano a risolvere la controversia mediante consultazioni e mediazione, le parti possono ricorrere all'arbitrato. A tal fine devono costituire un collegio arbitrale conformemente al regolamento arbitrale 2012 della Corte permanente di arbitrato. Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per le parti, che devono prendere tutte le misure necessarie per darvi esecuzione in buona fede.

Le procedure operative per l'arbitrato devono essere elaborate e adottate dal JMRC, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, dell'accordo.

[1] GU L 121 del 5.5.2023, pag. 1.

2.4. La decisione che deve essere adottata dal JMRC

La decisione che deve essere adottata dal JMRC persegue un duplice obiettivo:

1) adottare il proprio regolamento interno, anche per quanto riguarda: i) la composizione e la presidenza; ii) la rappresentanza delle parti; iii) il funzionamento del segretariato; iv) l'organizzazione delle riunioni; v) la partecipazione dei portatori di interessi; vi) il processo decisionale per l'adozione di decisioni e raccomandazioni; vii) l'ambito di azione e il funzionamento del comitato tecnico del JMRC; e viii) il ruolo e i compiti del facilitatore;

2) adottare le procedure operative per l'arbitrato, anche per quanto riguarda: i) la nomina, la contestazione e la sostituzione degli arbitri; ii) il luogo dell'arbitrato; iii) lo svolgimento delle udienze; iv) il diritto applicabile; e v) il processo decisionale per l'adozione del lodo del collegio arbitrale.

Il regolamento interno del JMRC e le procedure operative per l'arbitrato sono stati discussi in dettaglio con la Guyana nel quadro del JMRC. Il testo finale della presente proposta è il risultato di tali discussioni approfondite.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE

Il JMRC adotterà la decisione che stabilisce il suo regolamento interno e le procedure operative per l'arbitrato nella riunione del JMRC successiva all'adozione della presente decisione del Consiglio.

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione sulle decisioni da adottare in sede di JMRC in merito all'adozione del regolamento interno del JMRC e delle procedure operative per l'arbitrato. Tali posizioni da adottare a nome dell'Unione si basano sui progetti di decisione del JMRC acclusi alla presente decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il JMRC è un organo istituito da un accordo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Il progetto di decisione che il JMRC è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici, in quanto disciplina il modo in cui le parti dell'accordo devono collaborare per

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

attuare l'accordo. Disciplina inoltre la possibilità di adottare modifiche dei suoi allegati e le modalità di svolgimento del procedimento arbitrale.

In particolare, la decisione che stabilisce il regolamento interno del comitato misto determinerà il funzionamento e l'influenza del comitato misto sulle modalità di adozione delle sue decisioni, anche per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo. Inoltre, le procedure operative dell'arbitrato sono in grado di incidere sulla formazione dei lodi del collegio arbitrale, che a sua volta saranno vincolanti per le parti a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo.

La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto da adottare su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'accordo, alla cui attuazione si riferiscono le decisioni previste del JMRC, riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO DA ADOTTARE

Poiché attuerà l'accordo, la decisione che deve essere adottata dal JMRC dovrebbe essere pubblicata, dopo la sua adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2024/0268 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea ("UE") e la Repubblica cooperativistica della Guyana ("Guyana") sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio ("accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2023/904 del Consiglio[3] ed è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

(2) Conformemente all'articolo 20 e all'allegato X, punto 1, dell'accordo, è istituito un comitato congiunto di monitoraggio e riesame (*Joint Monitoring and Review Committee* - "JMRC") non solo per contribuire alla gestione, al monitoraggio e al riesame dell'accordo, ma anche per gestire l'audit indipendente, il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.

(3) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, il JMRC è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(4) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo, qualora le parti non riescano a risolvere una controversia mediante consultazioni e mediazione, possono ricorrere all'arbitrato.

(5) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, dell'accordo, il JMRC è tenuto ad adottare le procedure operative per l'arbitrato.

(6) In occasione della prossima riunione (la quarta riunione del JMRC), il JMRC adotterà la decisione che stabilisce il suo regolamento interno e le procedure operative per l'arbitrato.

(7) È opportuno che l'Unione definisca la posizione da adottare in merito all'adozione di tale decisione che stabilisce il regolamento interno del JMRC e le procedure operative per l'arbitrato.

[3] GU L121 del 5.5.2023, pag. 1.

(8) La posizione dell'Unione in sede di JMRC deve basarsi sul progetto di decisione del JMRC allegato alla presente decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prossima riunione del JMRC a norma dell'accordo si basa sul progetto di decisione del JMRC sul suo regolamento interno e sulle procedure operative per l'arbitrato, accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione in seno al JMRC possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione del JMRC senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente